

ACCORDO PER ATTIVITÀ AMBULATORIALE LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA AMBULATORIALE PRESSO STUDIO PRIVATO

Tra

L'Azienda Sanitaria Locale di Rieti, con sede legale in via del Terminillo 42– Rieti, Partita IVA 00821180577, in persona del Direttore Sanitario, Dott.ssa Assunta De Luca giusta delega per la sottoscrizione del presente atto, conferita con Deliberazione n.7/DG del 12.12.2017, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Rieti, Dr.ssa Marinella D'Innocenzo, Legale Rappresentante

E

Il Dr. VINCENZO SPINA, Dirigente Medico Ostetricia e Ginecologia con contratto a tempo indeterminato presso l'Azienda Sanitaria di Rieti, che ha optato per il rapporto esclusivo.

PREMESSO CHE

- Il presente Accordo, del quale è stato preso atto con deliberazione n./DG del2020, disciplina le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compatibilmente con le attività istituzionali dell'Azienda di appartenenza ed al di fuori del normale orario di lavoro.
- L'attività da rendersi in regime di libera professione intramuraria, da parte del Professionista non deve essere in contrasto con quella istituzionale e verrà svolta con un volume orario e prestazionale non superiore a quello assicurato dallo stesso per i compiti istituzionali.
- l'art 20 - *Attività Libero Professionale Ambulatoriale in Spazio Privato (c.d .intramoenia "allargata")* del *Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria*” approvato con deliberazione n.1122 del 20/12/2019, al primo capoverso recita “...l'Attività Libero Professionale dovrebbe essere svolta, in relazione agli spazi disponibili, e con le stesse attrezzature dedicate all'attività istituzionale, nelle more del reperimento degli spazi dedicati e delle necessarie attrezzature, qualora in questa prima fase di attuazione, emergesse dalla ricognizione straordinaria degli stessi una insufficienza di attrezzature e/o spazi disponibili per l'Attività Libero Professionale intramoenia, la stessa può essere autorizzata presso Studi Privati di professionisti collegati in rete con il sistema ReCUP e presso Strutture Private non Accreditate”;
- l'Azienda attualmente non dispone di strutture sufficienti per consentire al personale sanitario l'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramoenia;
- l'Azienda intende porre in essere ogni misura organizzativa volta a dare piena attuazione alle finalità che si prefigge con l'esercizio della Libera Professione, ed in particolare “*garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della Dirigenza medica, veterinaria e sanitaria*” così come enunciato dall'art.2 del citato Regolamento.
- i dirigenti sanitari che esercitano l'Attività Libero-Professionale Intramoenia sono autorizzati, in via residuale, all'utilizzo di studi privati, ai sensi dell'art 1, comma 3 del decreto legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, per l'espletamento della stessa sino a che lo permette la normativa vigente ed il Regolamento aziendale.
- Il Dr. VINCENZO SPINA garantisce con il presente atto che lo Studio Privato denominato “*Studio Spina-Fabiani*”, sito in Roma via Ottavio Panciroli n.7, presso il quale intende effettuare attività libero professionale intramoenia, è conforme alle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza, comprese quelle relative al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Il Dr. VINCENZO SPINA dichiara, con il presente atto, che lo Studio Privato denominato “*Studio Spina-Fabiani*”, dispone di spazi, servizi ed attrezzature adeguate allo svolgimento dell'ALPI nella specialità di Ostetricia e Ginecologia, e di disporre in particolare, di spazi da

utilizzare come sala di attesa e che consentono altresì di adottare le necessarie cautele per la custodia dei documenti, al fine di salvaguardare il diritto alla riservatezza dell'utenza;

- Il Dr. VINCENZO SPINA dichiara sotto la propria responsabilità che nello Studio Privato denominato “*Studio Spina -Fabiani*” non operano anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del S.S.N. ovvero dipendenti non in regime di esclusività, (art. 20 del Regolamento);
- Il Dr.VINCENZO SPINA garantisce la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate.

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e sono accettate dalle parti;

ARTICOLO 2 – Professionista-

Il presente Accordo consente al Dr. VINCENZO SPINA, che ha optato per il rapporto esclusivo, di svolgere Attività Libero Professionale, fuori dall'orario di servizio, in regime ambulatoriale presso lo Studio Privato denominato “*Studio Spina- Fabiani*” sito in Roma via Ottavio Panciroli n.7;

ARTICOLO 3 – Riferimenti normativi

Il Dr. VINCENZO SPINA è tenuto ad esercitare la Libera Professione Intramuraria nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento Aziendale, nonché di quanto stabilito dalla presente Convezione.

ARTICOLO 4 – Prenotazione

Come previsto dall'art. 20 del vigente Regolamento aziendale sulla Libera Professione, adottato con deliberazione 1122/2019, la prenotazione delle prestazioni deve avvenire con il sistema ReCUP e comunque con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento.

Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente è consentito al Dr. VINCENZO SPINA di gestire autonomamente la prenotazione, la fatturazione, *unicamente on-line mediante l'utilizzo dell'applicativo in uso collegato in rete ai server aziendali, nonché la riscossione* ovvero con sistemi che garantiscano la tracciabilità del pagamento.

Di quest'ultima il dirigente stesso deve garantire la tracciabilità del pagamento (POS) tramite l'uso della citata fatturazione on-line il dirigente rilascerà al paziente idoneo documento fiscale attestante la/le prestazione/i erogata/e così come autorizzate dall'Azienda, previa verifica dell'avvenuto pagamento. L'Azienda provvede, per il tramite degli Uffici ALPI, a liquidare le somme solamente dopo averne accertato l'effettivo incasso.

ARTICOLO 5 – Prestazioni e tariffe

Il tariffario delle prestazioni del Dr. VINCENZO SPINA e gli orari di svolgimento dell'attività libero professionale determinati d'intesa con l'Azienda sono, in ragione della complessità:

- Visita Ostetrica	€ 100,00
- Visita Ostetrica di controllo	€ 80,00
- Visita Ginecologica	€ 150,00
- Visita Ginecologica di controllo	€ 100,00
- Pap test	€ 30,00
- Ecografia Pelvica	€ 70,00
- Ecografia Ginecologica	€ 100,00
- Ecografia Ostetrica I trimestre	€ 100,00
- Ecografia Ostetrica II trimestre	€ 150,00
- Ecografia Ostetrica III trimestre	€ 100,00
- Ecografia Morfologica	€ 180,00

Le prestazioni in Libera Professione si svolgeranno tre giorni la settimana dalle ore 15,00 alle ore 20,00.

ARTICOLO 6 – Fatturazione

Il Dr. VINCENZO SPINA garantisce la trasmissione, entro la fine di ciascun mese, dei dati relativi all'impegno orario tenuto per l'attività Libero Professionale.

Il Dr. VINCENZO SPINA incasserà l'intero importo relativo alla prestazione professionale resa, rilasciando al paziente apposita fattura.

Il Dr. VINCENZO SPINA dovrà trasmettere all'Azienda una distinta riepilogativa, delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento nella quale dovranno essere specificati:

- codice fiscale del paziente;
- data della prestazione;
- tipo di prestazione resa;
- importo complessivo fatturato ed incassato;
- quota spettante al professionista

Contestualmente il Dr. VINCENZO SPINA provvederà a richiedere all'Azienda l'emissione della fattura il cui pagamento verrà effettuato dalla stessa, con cadenza mensile, non oltre i 30 gg dal ricevimento della fattura da parte dell'Azienda, mediante bonifico IBAN IT 15 K 01005 14600 000000218110.

L'Azienda, acquisita comunicazione dell'avvenuto versamento, provvederà a ripartire il corrispettivo, secondo le modalità riportate nel vigente regolamento aziendale ALPI, inserendo nelle competenze stipendiali del professionista gli importi dovuti per le prestazioni individualmente eseguite per proprio conto.

ARTICOLO 7 - Assicurazione

L'Azienda dichiara di avere sottoscritto una polizza assicurativa relativamente ai sinistri RCT/RCO e che il Professionista in virtù di detta polizza, in qualità di Dirigente Medico dipendente, risulta "coperto" per responsabilità professionale dall'Azienda – così come previsto per tutto il personale dipendente - nello svolgimento della propria attività istituzionale e nello svolgimento dell'attività libero professionale debitamente autorizzata, salvo per i casi di dolo o colpa grave, profili per i quali il medico può attivare autonomamente la copertura assicurativa.

ARTICOLO 8 – Durata Accordo

Il presente Accordo ha validità di un anno a far data dall'esecutività del provvedimento di approvazione da parte dell'Azienda, fatta salva l'entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari incompatibili.

L'Azienda ha la facoltà di recedere anticipatamente dall'accordo, in qualsiasi momento, da comunicarsi mediante raccomandata a/r, inviata tre mesi prima della data in cui il recesso avrà efficacia, con il solo obbligo di pagamento dei corrispettivi maturati per le prestazioni effettivamente rese dal professionista alla data di efficacia del recesso.

In caso di recesso le Parti rinunciano sin da ora ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

L'Azienda può risolvere altresì l'Accordo nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo al professionista, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività libero-professionale presso lo studio privato. In tal caso la risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio da parte dell'Azienda di formale contestazione senza che il professionista non abbia ottemperato, in tale termine, alla sua contestazione.

Il professionista può recedere in via unilaterale e in qualsiasi momento mediante idonea comunicazione all'Azienda con preavviso 30 giorni.

ARTICOLO 9 - Privacy

Le Parti, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento EU/2016/679/ e s.m.i., danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalla predetta normativa europea. In riferimento al rapporto oggetto del presente Accordo, l'Asl di Rieti accetta di essere nominata, come da apposito atto che si

allega quale parte integrante e sostanziale al presente Accordo (All. 1), Responsabile del trattamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del citato Regolamento 2016/679/UE e s.m.i.

L'Asl di Rieti, a tal proposito, sotto la propria esclusiva responsabilità, conferma di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE e s.m.i. nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto all'attività oggetto del presente rapporto convenzionale, la puntuale applicazione della citata normativa e, in particolare, l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate, nonché della formazione conferita in materia di privacy ai propri soci/collaboratori/dipendenti coinvolti nell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente provvedimento.

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento dell' Accordo e nella fase preliminare saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Accordo

L'Azienda provvederà a nominare il Professionista, persona autorizzata al trattamento dei dati personali con riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili dei pazienti che assisterà presso lo Studio medesimo.

ARTICOLO 10 - Controversie-

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo saranno di competenza esclusiva del Foro di Rieti.

ARTICOLO 11 – Norme finali

L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di risolvere il presente Accordo, previo semplice comunicazione a mezzo racc.r.r. da inviarsi almeno trenta giorni prima.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si richiamano le vigenti norme di Legge e Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rieti lì,

Dr. Vincenzo SPINA

Azienda Sanitari di Rieti
Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Assunta DE LUCA